

Sent. n. 440/2025 pubbl. il 18/11/2025

Rep. n. 444/2025 del 18/11/2025

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

N. 557-1/2025 P.U.

Liquidazione controllata n° 216-25



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione IV Civile,
procedure concorsuali ed esecutive

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott. Luca Perilli	Presidente
Dott.ssa Simonetta Bruno	Giudice rel.
Dott. Gianluigi Canali	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata
da

QUAI MARIA LUISA (c.f. QUAMLS58A42G287Y) rappresentata e difesa dall'avv.
Restori Daniele, con studio in Parma, Viale Fratti n. 7 presso cui ha eletto domicilio in forza
di giusta procura in atti;

Parte ricorrente

--o0o--

Il Tribunale,
esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice delegato;
rilevato in fatto che:



- QUA I MARIA LUISA ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;
 - al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
 - non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I.;
- osserva quanto segue:
- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principali del ricorrente è situato in Sarezzo (BS), Via Venticinque Aprile n. 18 e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
 - ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. I, lett. c), C.C.I.I. posto che:
 - da un punto di vista soggettivo, il debitore riveste la qualità di consumatore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
 - da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione.

Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.

P.Q.M.

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,

- 1) DICHIARA aperta la liquidazione controllata di QUA I MARIA LUISA (c.f. QUAMLS58A42G287Y), residente in Sarezzo (BS), Via Venticinque Aprile n. 18;
- 2) NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Simonetta Bruno;
- 3) NOMINA liquidatore il dott. Loda Andrea, già nominato O.C.C.;
- 4) ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;



- 5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
- 6) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 7) MANDA al Liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, c. IV, lett. b), C.C.I.I. (a tal fine il liquidatore provvederà a depositare una relazione relativa alle capacità reddituali dell'intero nucleo familiare);
- 8) DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
- 9) ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
- 10) DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Brescia, il 13/11/2025

Giudice estensore

Simonetta Bruno

Il Presidente

Luca Perilli



